



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ELEZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. | Nr. Progr. | 33 |
| | Data | 07/06/2019 |
| | Seduta Nr. | 5 |

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 07/06/2019 alle ore 21:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| BELLI FRANZINI STEFANO | S | CARBONI LARA | S | CAVALLI ARNALDO | S |
| FRANCHI PIER LUIGI | S | BIA DORIS | S | | |
| LODI RIZZINI VITTORINO | S | DEPIETRI SABRINA | S | | |
| DAOLIO ALESSANDRO | S | VOLTINI MIRIAM | S | | |
| QUARENGHI ANNA CATERINA | S | MANGONI NICOLO' | S | | |
| <i>TOTALE Presenti: 11</i> | | <i>TOTALE Assenti: 0</i> | | | |

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT. CINI MARCO.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

Carboni Lara, Quarenghi Anna Caterina, Mangoni Nicolo'

OGGETTO:

ELEZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Sindaco - Presidente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 10 aprile 1951, n. 287, rubricata “*Riordinamento dei giudizi di assise.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 13 (*Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.*) della cennata Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni, a tenore del quale “*In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli artt. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.*

Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore. [ora Presidente del Tribunale, in virtù del disposto dell'art. 31, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51]”;

DATO ATTO:

- che giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte d'assise di appello;

- che per ogni Corte d'assise e Corte d'assise di appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari ed una per i giudici popolari supplenti;

- che per ogni Corte di assise e Corte d'assise di appello sono formate sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le donne;

- che chi voglia entrare a far parte delle suddette liste deve presentare richiesta al Sindaco del Comune in cui risiede, purché sia in possesso dei seguenti requisiti, indicati, rispettivamente, all'art. 9 (*Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise*) ed all'art. 10 (*Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello*) della citata L. n. 287/1951 e successive modifiche ed integrazioni: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise di appello è richiesto, oltre ai requisiti già elencati, il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo;

- che, ai sensi dell'art. 12 (*Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare*) della medesima L. n. 287/1951 e s.m.i., non possono assumere l'ufficio di giudice popolare i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario, gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio, ed i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;

FATTO CONSTARE che, ogni due anni (anno dispari), nel mese di aprile, ai sensi dell'art. 14 (*Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari*) della più volte richiamata L. n. 287/1951 e s.m.i., il sindaco è tenuto ad invitare, con manifesti pubblici, coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 e che non siano già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere, entro il mese di luglio, di essere iscritti nell'elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d'assise o nell'elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d'assise di appello;

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 15 della pluricitata L. n. 287/1951 e s.m.i., a seguito della formazione dei predetti elenchi, compilati e integrati dalla Commissione comunale con l'iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultino essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, nonché a seguito della verifica del possesso dei sopraccitati requisiti in capo ai richiedenti l'iscrizione, il sindaco trasmette gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio, per gli adempimenti successivi, disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 16 e seguenti della medesima L. n. 287/1951 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d'assise e dei giudici popolari di Corte d'assise di appello, una volta approvati con decreto al termine dell'esperimento della procedura disciplinata dalla legge, sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento biennale, ogni anno dispari, e che gli iscritti sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo, essendo l'ufficio di giudice popolare obbligatorio e parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive, come sancito dall'art. 11 della L. n. 287/1951 e s.m.i.;

RITENUTO, benché non esista norma che ne imponga la nomina nella seduta di insediamento, di doversi procedere, con tempestività, all'elezione dei componenti la Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari, a norma del sopra riportato art. 13 della Legge n. 287/1951 e successive modifiche ed integrazioni;

RAMMENTATO che la Commissione in parola è composta dal sindaco, che ne è componente di diritto, o da un suo delegato, e da due consiglieri comunali, cosicché il consiglio, a scrutinio segreto, si limita ad eleggere, tra i propri componenti, i due consiglieri che completano la Commissione;

VISTI:

- lo "*Statuto comunale*", approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002;
- il "*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*", approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;

ACQUISTO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale reggente, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Tanto premesso e richiamato, previa comunicazione all'assemblea dei contenuti, meramente tecnici, delle funzioni svolte dalla Commissione in parola, il Sindaco avvia il procedimento elettorale con votazione in forma segreta, a norma dell'art. 16, comma 2, del citato "*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*", trattandosi di deliberazione concernente persone:

DESIGNATI i tre Consiglieri scrutatori:

- sig.ra Lara Carboni (Consigliere di maggioranza);
- sig.ra Anna Caterina Quarenghi (Consigliere di maggioranza);

- sig. Nicolò Mangoni (Consigliere di minoranza);

DISTRIBUITE le schede, avvenuta la votazione, mediante scheda, in forma segreta e svoltosi lo spoglio a cura dei sunnominati scrutatori, il risultato dell'elezione dei componenti la Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari è il seguente:

PRESENTI n. 11, VOTANTI n. 11, ASTENUTI nessuno, hanno riportato voti:

- | | |
|---------------------------------------------------------|------------|
| - sig.ra Sabrina Depietri (Consigliere di maggioranza): | voti n. 6; |
| - sig.ra Lara Carboni (Consigliere di maggioranza): | voti n. 2; |
| - sig. Nicolò Mangoni (Consigliere di minoranza): | voti n. 3; |
| - schede bianche: | n. 0; |
| - schede nulle: | n. 0. |

CONCLUSA la votazione, sulla base dei risultati dalla stessa scaturiti, il Sindaco proclama eletti componenti della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari i signori Consiglieri:

1. sig.ra Sabrina Depietri (Consigliere di maggioranza);
2. sig. Nicolò Mangoni (Consigliere di minoranza).

Tanto richiamato e premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) Di prendere unanimemente atto dell'esito dell'elezione, descritta nelle premesse, dei componenti la Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari per l'esercizio delle funzioni nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello, a norma dell'articolo 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni, così costituita:

- ❖ sig. Stefano BELLI FRANZINI - Sindaco *pro tempore* in qualità di membro di diritto;
- ❖ sig.ra Sabrina DEPIETRI - Consigliere Comunale rappresentante della maggioranza;
- ❖ sig. Nicolò MANGONI - Consigliere Comunale rappresentante della minoranza.-



COMUNE DI GUSSOLA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **33** Data Delibera **07/06/2019**

OGGETTO

ELEZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE |
| | Data 04/06/2019 |
| | F.to Cini Marco |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : |
| | Data |

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 07/06/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT. CINI MARCO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **10/06/2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 10/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT. CINI MARCO

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 10/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

DOTT. CINI MARCO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **20/06/2019**

Data 20/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT. CINI MARCO
